PROGRAMMA DI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE – ART. 6 COMMA 3 L.R. N. 29 DEL 21 SETTEMBRE 2007 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" - CRITERI E LINEE GUIDA.
AVVISO

Si rende noto che la Regione del Veneto ha approvato i criteri e le linee guida, di seguito riportati, per la presentazione dei programmi di controllo stradale previsti dall'art.6 comma 3 della Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", con la possibilità - per il corrente anno - di chiedere anche un cofinanziamento per la loro realizzazione, nei limiti indicati nei criteri stessi e utilizzando l'apposita modulistica allegata.

PREMESSE

La Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" all'art.6 comma 3 recita:

"*I Comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2 (*) sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare*"

Successivamente, l'art. 78 della L.R.n.1/2008 (Legge finanziaria regionale 2008) ha previsto lo stanziamento di fondi da destinarsi al sostegno dei programmi di controllo notturno e serale, in attuazione del sopra citato articolo 6 comma 3 L.R. n.29/2007.

E' di tutta evidenza che finalità primaria del sopra citato *Programma di controlli* deve essere quella di *prevenire e limitare gli effetti degli incidenti su strada* dovuti principalmente all'*abuso di bevande alcoliche* da parte del guidatore; il che, in ultima analisi, rappresenta anche la condizione per poter *derogare al divieto di vendita* previsto dal citato art.6 comma 3 L.R. n.29/2007.

Pertanto, ai fini della prevista "deroga" al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, il Programma di controlli, redatto sulla scorta delle presenti linee guida, dovrà essere formalmente approvato dalla Giunta regionale**.**

In effetti, gli Enti locali già detengono la piena autonomia organizzativa in materia di controlli sulla sicurezza stradale, nel quadro delle regole e delle competenze istituzionali indicate dalla normativa nazionale e regionale di settore; l'art.6 comma 3 della L.R.n.29/2007 ha però previsto l'espressa approvazione da parte della Giunta di appositi *programmi di controllo sulla sicurezza stradale* approntati dagli Enti locali proprio per consentire la *deroga* ad un obbligo espresso (divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche) posto dalla legge regionale medesima con l'evidente scopo di ridurre gli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol.

Ecco perché il *Programma di controlli, una volta formalmente approvato dalla Giunta regionale, acquisisce e conserva una propria validità ed efficacia indipendentemente dall'eventuale cofinanziamento delle iniziative previste e nell'ottica della deroga di cui si tratta,* anche se la effettiva concessione di quest'ultima è comunque rimessa alla valutazione discrezionale della stessa Amministrazione locale, come si dirà più avanti.

I criteri e le linee di indirizzo che seguono – valutati dalla competente commissione consiliare – serviranno per la predisposizione da parte degli Enti locali di un *Programma di controlli sulla sicurezza stradale* da

sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. In tale contesto potranno essere richiesti anche i finanziamenti per le iniziative in esso previste.

CRITERI E LINEE GUIDA

A) FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI CONTROLLI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Finalità primaria del *Programma si controlli* è la *riduzione degli incidenti stradali* dovuti in particolare all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e, in via derivata, la possibilità di *derogare* al divieto di vendita, anche per asporto, e somministrazione delle bevande stesse da parte dei gestori degli esercizi e sulle aree individuati dall'art.6 commi 1 e 2 della L.R. n. 29/2007, imposto dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane (ovvero dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane nel caso previsto dal comma 8 del medesimo art.6 L.R. 29/2007). In ogni caso, l'arco temporale giornaliero minimo entro il quale debbono essere programmati i controlli è fissato per legge: *dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane*. L'arco temporale giornaliero può comunque essere più esteso, purché comprensivo di tale fascia oraria.

Per quanto riguarda l'*oggetto specifico* dei controlli, va anzitutto sottolineato che l'*abuso di alcol* è solo una delle possibili cause di incidente stradale, dato che esso si associa spesso anche ad altri tipi di comportamenti scorretti (ad esempio, uso di droghe) o a condizioni soggettive alterate (sonnolenza). In questa ottica pertanto il *Programma di controlli* non dovrà necessariamente essere limitato alla rilevazione, prevenzione o repressione del solo abuso alcolico, ma potrà opportunamente estendersi anche alle altre possibili cause di incidentalità "alcol correlate", come suggerito anche nella *Guida tecnica* agli interventi di polizia locale per la sicurezza urbana (*).

Per quanto attiene agli *ambiti* da sottoporre a controllo, questi devono essere individuati in relazione agli esercizi che presentano i requisiti previsti dalla norma regionale in esame.

A titolo esemplificativo, la previsione riguarda:

- *gli esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti e bevande*

ivi compresi: *i circoli privati, gli agriturismo, le aree private aperte al pubblico e superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. n.29/2007* (**)

Fra i suddetti esercizi rientrano anche i *locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche*, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.160 del 2 ottobre 2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*" (**)
Questi ultimi, pur essendo assoggettabili ai controlli programmati, non rientrando fra gli esercizi che possono beneficiare della deroga (si veda al proposito quanto riportato al successivo Paragrafo G punto 5).

Ai fini della *scelta* degli ambiti da sottoporre a controllo, l'Amministrazione locale dovrà pertanto fare una attenta ricognizione, anche topografica, degli esercizi e degli ambiti che presentano i requisiti previsti dalle norme citate, al fine di individuare quali *tratti stradali o aree* in prossimità degli esercizi stessi siano da sottoporre a controllo *in funzione della possibile concessione della "deroga"* al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo l'eccezione di cui sopra.

Il programma di controlli può inoltre interessare anche a particolari contesti operativi, diversi da quelli previsti sopra indicati, quali ad esempio i luoghi di aggregazione stabile dei giovani, ma solo nella misura in cui ciò risulti funzionale all'attivazione di *azioni collaterali* ai controlli stessi, come si dirà più avanti.

In definitiva, la scelta dei tratti stradali da sottoporre a controllo potrà essere fatta valutando:

- *il livello di criticità dei tratti stradali stessi sotto il profilo della incidentalità collegata all'abuso principalmente di alcool*
- *la ragionevole previsione che l'eventuale deroga concessa ai gestori non possa vanificare l'efficacia preventiva dei controlli*

B) ENTI PROPONENTI

L'art.6 comma 3 L.R. 29/2007 indica i "Comuni" quali Enti locali legittimati a presentare il Programma di controlli per le specifiche finalità della legge regionale stessa.

Pertanto, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dall'art.78 L.R. n.1/2008 per l'attuazione del Programma, possono presentare l'istanza:

1. I *Comuni singoli*
2. I *Comuni associati* per la gestione di *funzioni o servizi di polizia locale*.

Questi ultimi debbono essere competenti in materia e associati in una delle forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali e di seguito elencate:

- Convenzione
- Unione
- Consorzio
- Altre forme associative previste dal legislatore

C) ATTORI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

Per le finalità del presente provvedimento, i Soggetti/Attori coinvolti a vario titolo nel *Programma di controlli* sulla sicurezza stradale possono essere molteplici.

I Soggetti attivi

Il *Programma di controlli* deve prevedere il coinvolgimento *attivo e prioritario* della Polizia locale degli Enti proponenti, competente ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera *e)* del Codice della strada,.
Pertanto i Soggetti/Attori principalmente coinvolti nell'attuazione del Programma di controlli sono:

- Gli ***Operatori di Polizia locale*** *(Corpi e i servizi di polizia locale)* del Comune singolo o associato che partecipa al Programma di controlli, nell'ambito del territorio di competenza

Oltre a questi, il Programma può prevedere il coinvolgimento attivo anche di *altri Soggetti istituzionalmente competenti* in materia di controlli, ai sensi del citato art.12 del Codice della Strada, che sono:

- *Polizia Stradale della Polizia di Stato;*
- *Polizia di Stato;*
- *Arma dei carabinieri;*
- *Corpo della guardia di finanza;*
- *Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;*
- *funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;*
- *Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.*

Altri Soggetti interessati

Qualora la natura dei controlli e le circostanze lo richiedano, il *Programma* può prevedere che questi siano effettuati con l'ausilio e l'affiancamento di altri Soggetti attivamente o potenzialmente interessati ai controlli, anche per l'attuazione di attività collaterali, quali:

- *Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS)*
- *Scuole, di ogni ordine e grado*
- *Soggetti e apparati* pubblici o privati (ad esempio: Protezione Civile, Servizi sociali, ONLUS, ecc)

In effetti, anche le AULSS possono essere potenziali attivi collaboratori al P*rogramma di controlli* per l'*accertamento* del tasso alcolemico nel sangue e di altre sostanze illecite alcol correlate (droghe), ad esempio attraverso l'uso di centrali mobili appositamente attrezzate e sulla base di specifici protocolli o accordi fra le Amministrazioni coinvolte nel Programma stesso.

Quanto alle Scuole, si ricordi che l'art.230 del Codice della strada ha previsto al loro interno l'istituzione di programmi obbligatori sulla sicurezza stradale.

In materia di sicurezza stradale, inoltre, le competenze istituzionali ascritte alla Pubblica Amministrazione possono anche coinvolgere "trasversalmente" i suoi stessi apparati organizzativi interni o quelli di altri Soggetti esterni attivamente interessati all'attività di prevenzione.

Oltre ai Soggetti sopra individuati, altri Attori sono *direttamente interessati* e al Programma di controlli e precisamente:

- i *gestori* di esercizi o attività che, a qualsiasi titolo, effettuano anche la rivendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, come individuati dall'art.6 commi 1 e 2 e 3 della L.R. n.29/2007

Questi sono infatti direttamente interessati all'attuazione del *Programma di controlli*, poiché in sua assenza, essi sono tenuti ad applicare il divieto e a sospendere la vendita delle bevande alcoliche e, quindi, a loro volta verrebbero assoggettati ad altri tipi di controlli sul rispetto del divieto medesimo.
In questo senso gli esercenti possono collaborare e diventare "parte attiva" del Programma per favorire il rispetto delle norme sul consumo di alcol da parte dei propri avventori *prima* che essi si mettano alla guida del mezzo.
In ogni caso non va dimenticato che su di loro gravano precisi obblighi di informazione e di concreto supporto ai propri avventori per la rilevazione preventiva del tasso alcolemico, ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 della L.160 del 2 ottobre 2007 "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza" nonché dell'art.7 della L.R. n.29/2007 "Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche"(***)
I gestori potrebbero pertanto essere coinvolti nel Programma attraverso specifici accordi con l'Amministrazione locale e le Autorità preposte ai controlli, prevedendo obblighi e garanzie reciproche che - da un lato – impegnino i gestori ad effettuare *azioni preventive* nei modi previsti dall'Ente locale e dalla legge e che - dall'altro - prevedano la possibilità di concedere loro la *deroga* al divieto di vendita in questione (con l'eccezione indicata)

Infine, i *Soggetti* <u>*destinatari dei controlli*</u> programmati sono:

- i *conducenti* di autoveicoli e, comunque, tutti coloro che sono assoggettabili ai controlli previsti dal Codice della Strada

Al proposito si osserva che questi Soggetti rivestono, ai fini del presente provvedimento, la duplice veste di utenti della strada nonché di fruitori dei servizi di vendita o somministrazione di bevande alcoliche.
In questa ottica, essi non devono essere visti solo "soggetti passivi" di controlli, ma anzi come diretti e attivi protagonisti della buona riuscita del piano.

Perciò i conducenti-utenti possono essere motivati e incoraggiati al "buon esito" dei controlli anche attraverso attività informativa mirata, benefici o riconoscimenti che la stessa Amministrazione locale o le Autorità preposte ai controlli potrebbero prevedere nel quadro di specifiche iniziative pensate per favorire la guida sicura (ad esempio incoraggiando la pratica del "guidatore designato" oppure garantendo sconti per l'accesso ai locali, in accordo con i gestori, ecc.)

In definitiva, il *Programma di controlli* dovrà indicare tutti i Soggetti/Attori a vario titolo coinvolti, definendo il ruolo e le competenze di ciascuno di essi e le modalità di coinvolgimento. In ogni caso la Polizia Locale deve essere parte attiva del programma *in via prioritaria*, tenuto conto del fatto che la vigente normativa ascrive specifiche competenze ed obblighi in capo ai vari Soggetti.

D) DOTAZIONI STRUMENTALI E AZIONI SPECIFICHE

a) dotazioni strumentali

Gli Operatori locali debbono poter effettuare controlli avvalendosi delle dotazioni strumentali previste per legge o comunque studiate per rilevare o accertare l'eventuale ingestione di alcol e – possibilmente - anche di altre sostanze illecite da parte del conducente; ciò nei modi e nelle forme previste dal Codice della strada (in particolare gli articoli 186 e 187 e la Circolare del Ministero dell'Interno n.300/2005)

Le dotazioni di base da prevedere, a livello preliminare *in loco*, possono essere:

- strumenti di analisi qualitativa dell'aria espirata (i c.d. *precursori*)
- *etilometro omologato*, in sede di accertamento definitivo

Nell'ambito e per l'attuazione del *Programma di controlli* può essere prevista anche la ulteriore dotazione di:

- *mezzi e dotazioni strumentali di supporto*

Può trattarsi, ad esempio, di uffici mobili attrezzati, software applicativi, ecc., necessari per l'ottimale svolgimento del servizio.

Possono infine essere previste:

- *eventuali ulteriori dotazioni per azioni collaterali*

Può trattarsi, ad esempio, di materiali o *gadgets* per azioni promozionali o informative.

Le dotazioni strumentali suddette possono essere previste o rese disponibili non solo a favore della Polizia locale, ma anche di *altri Soggetti che prendono parte attiva ai controlli* programmati, nei limiti e nei modi indicati al successivo Paragrafo E.

b) azioni specifiche

La parte rilevante e significativa del *Programma di controlli* è riservata senza dubbio all'effettuazione dei *controlli stradali* da parte della Polizia locale o degli altri soggetti istituzionalmente preposti. In questo senso, la previsione delle dotazioni strumentali deve essere funzionale alle *azioni specifiche* che il programma stesso intende mettere in campo.

Sulla scorta delle valutazioni e delle scelte logistiche, strumentali e organizzative effettuate dall'Amministrazione locale, il Programma dovrà pertanto definire esattamente le azioni programmate nell'*arco temporale giornaliero* previsto (come minimo **dalle ore 1 alle 6 a.m**.), dando conto in particolare:

a. della dislocazione territoriale programmata dei controlli

a. del personale della polizia locale addetto o da adibire ai controlli (numero e grado)

b. dell'eventuale personale appartenente ad altri Soggetti istituzionali competenti, coinvolto attivamente nei controlli;

c. delle modalità organizzative e dei protocolli operativi dei controlli, anche sulla base di eventuali direttive emanate dalle Autorità competenti o dalla stessa Regione

d. della scansione temporale (settimanale e mensile) dei controlli programmati nell'arco di vigenza del Programma

e. delle eventuali ulteriori azioni collaterali ai controlli stradali, previste o concordate con altri Soggetti coinvolti o interessati al Programma

A proposito delle *azioni collaterali*, di cui alla precedente lettera e), risulta particolarmente significativa la efficacia delle azioni di *informazione mirata* alla cittadinanza sui controlli effettuati e sui loro esiti, poiché ciò costituisce un forte deterrente ad adottare comportamenti scorretti sulla strada.
Il *monitoraggio* e la *verifica* costante delle azioni di controllo stradale attivate e dei risultati ottenuti rappresenta peraltro uno strumento conoscitivo fondamentale per valutare l'efficacia dei controlli stessi: in questo senso l'Ente locale dovrà in ogni caso predisporre o concorrere all'implementazione di un sistema di rilevazione e di monitoraggio costante dei controlli effettuati e dei risultati ottenuti, anche al fine della rendicontazione finale del programma ai sensi del successivo paragrafo G.6.

E) COFINANZIAMENTO REGIONALE

Il *Programma di controlli* può essere presentato anche per accedere ai fondi appositamente stanziati dall'art.78 della "Legge finanziaria regionale" del 2008, anche se – come già detto - esso conserva comunque una sua autonomia funzionale indipendentemente dai finanziamenti eventualmente richiesti e ottenuti.

I finanziamenti possono essere richiesti e destinati alle voci di spesa, sia corrente che di investimento, indicate al precedente Paragrafo D), ossia:

- acquisizione di *dotazioni strumentali* della Polizia locale finalizzate ai controlli programmati (sono ammesse anche le *spese vive di gestione e utilizzo* delle dotazioni)
- *spese per il personale di polizia locale* addetto all'effettuazione dei controlli programmati (intero costo orario, comprese eventuali indennità),
- spese per l'attuazione di eventuali ulteriori azioni collaterali ai controllo programmati
- acquisizione o allestimento di *apparati strumentali da rendere disponibili ai Soggetti coinvolti attivamente nei controlli*

In quest'ultima ipotesi il finanziamento è subordinato alla stipula di specifici accordi formali da sottoscrivere tra l'Amministrazione locale e i Soggetti interessati per le finalità connesse all'attuazione del Programma, purché le dotazioni siano rese disponibili a *titolo gratuito (salvo accollo di eventuali spese di gestione e manutenzione da parte del fruitore) e la proprietà resti in capo all'Ente locale*.
Detti accordi dovranno inoltre esplicitare la *natura* e la *quantità* delle dotazioni messe a disposizione gratuitamente, la natura dei *controlli* a cui sono destinate, la *durata temporale* della concessione (che può anche superare quella delle iniziative programmate), eventuali ulteriori *obblighi o garanzie reciproche*, nonché ogni altra determinazione utile all'ottimale svolgimento delle iniziative previste e concordate

Entità del cofinanziamento

Il cofinanziamento richiesto non può superare il **70%** del costo totale preventivato al **lordo dell'IVA**, per un importo non superiore a **€ 150.000,00**.

Modalità di erogazione

Il cofinanziamento si intende accettato all'atto del ricevimento della relativa comunicazione di ammissione.

Nel caso in cui gli Enti intendano rinunciare al cofinanziamento o alla realizzazione del Programma di controlli formalmente approvato dalla Giunta, dovranno farlo *entro 20 giorni successivi* al ricevimento della comunicazione di ammissione.

L'erogazione del cofinanziamento avverrà in due fasi:

a) 50%, non prima di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a cofinanziamento (in assenza di formale rinuncia da parte dell'Ente assegnatario da trasmettere alla Struttura competente non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa), e comunque previa acquisizione di formale accettazione del contributo e delle "schede beneficiario" compilate che saranno richieste;

b) Il rimanente 50% sarà erogato a conclusione delle attività di progetto, previo inoltro della rendicontazione prevista dal successivo Paragrafo G.

F) DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROGRAMMA DI CONTROLLI

Il Programma di controlli, con le relative spese previste, può essere attivato a partire dalla sua approvazione da parte dell'Ente locale proponente e dei Comuni eventualmente associati, ma in ogni caso nessuna *deroga* al divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche può essere concessa prima che sia intervenuta l'approvazione formale da parte della Giunta regionale del Programma stesso.

La scadenza del *Programma di controlli* è fissata :

- entro il termine massimo di *15 mesi* dal ricevimento della comunicazione della sua formale approvazione da parte della Giunta regionale ed eventuale assegnazione del contributo

La scadenza del *Programma di controlli* può essere prorogata per una sola volta in casi eccezionali per ragioni legate alle acquisizioni da effettuare e purché non dipendenti da inerzia o volontà dell'Ente locale. Allo scopo l'Ente locale stesso è tenuto a presentata la richiesta almeno un mese prima della scadenza.

La proroga è concessa con espressa autorizzazione del Dirigente regionale competente per un termine non superiore a *6 mesi* dalla scadenza del *Programma,* tenuto conto della natura della spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi dell'art.51 della L.R.39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

G) REQUISITI E PROCEDURE ATTUATIVE

1) requisiti di ammissibilità della domanda

La domanda, contenente il *Programma di controlli*, finalizzata all'approvazione formale del Programma stesso da parte della Giunta regionale e all'eventuale finanziamento delle azioni ivi previste, deve essere:

a. presentata da un Ente locale legittimato ai sensi del precedente Paragrafo B

b. predisposta sulla apposita modulistica, per la presentazione delle domande, riportata in allegato al presente avviso, sottoscritta e timbrata in originale dal Responsabile di procedimento o dal Legale rappresentante dell'Ente proponete e degli Enti eventualmente associati, riprodotta anche su supporto magnetico (CD);

c. formalmente approvata con delibera dell'Organo competente dell'Ente proponente e degli Enti eventualmente convenzionati

d. non cumulabile con altre fonti di finanziamento per le medesime azioni o acquisizioni previste dal Programma

e. corredata delle seguente documentazione probatoria :

- delibera /e prevista/e al punto c
- statuti o atti costitutivi della eventuale Forma associativa (ove non già trasmessi alla competente Struttura in virtù di altre disposizioni normative, da richiamare)
- atti formali eventualmente sottoscritti o predisposti per l'attuazione del Programma

f. presentata entro e non oltre la scadenza di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero, a regime, entro il termine del *31 marzo* di ciascun anno in corso

2) requisiti sostanziali del Programma di controlli

Le domande presentate nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 1, sono sottoposte al vaglio per quanto attiene allo specifico *Programma di controlli* in essa contenuto.
Il *Programma di controlli* deve essere giudicato rispondente alle finalità e alle indicazioni delle presenti linee guida e redatto sulla scorta della modulistica sopra indicata.

E' facoltà del Dirigente della Struttura competente chiedere chiarimenti o integrazioni da produrre entro un termine perentorio, a pena di esclusione.

3) la graduatoria delle domande

Le domande presentate sono ritenute ammissibili se conformi:

- ai requisiti di ammissibilità descritti al punto 1
- ai requisiti sostanziali del relativo *Programma di controlli* previsti al punto 2

Le domande che risultano ammissibili sono disposte per *ordine crescente del contributo richiesto* e, a parità di richiesta, in base al maggiore numero complessivo di abitanti rappresentati dall'Ente proponente.

Nel caso di *Programmi di controllo* che non comportano la richiesta di cofinanziamento ovvero che non risultano finanziati per carenza di fondi, questi saranno riportati in apposita Sezione e sottoposti comunque a formale approvazione da parte della Giunta regionale.

L'approvazione formale del Programma di controlli da parte della Giunta regionale è produttiva degli effetti indicati al Paragrafo F e comporta comunque l'onere di realizzare il programma stesso da parte dell'Amministrazione locale, fatta salva la possibilità di rinuncia di cui al Paragrafo E o di eventuali modifiche ai sensi del successivo punto 4.

4) Le modifiche

Sono ammesse esclusivamente solo *modifiche marginali* e motivate al *Programma di controlli* approvato dalla Giunta regionale, da richiedere e sottoporre alla valutazione discrezionale del Dirigente competente per la sua formale autorizzazione, *non oltre un mese* prima della scadenza.

Nel caso di progetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi, la modifiche possono essere motivate in relazione alle dotazioni o risorse effettivamente disponibili.

5) Le deroghe

La deroga al divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche può essere prevista anche solo per *una parte* degli esercizi afferenti a zone sottoposte a controllo (e di cui al precedente Paragrafo A).

La deroga al divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è infatti una *facoltà* dell'Ente Locale e non un obbligo ed essa trova giustificazione proprio nella buona riuscita ed efficacia dei controlli programmati.

Gli Enti locali interessati debbono pertanto individuare, nell'ambito del *Programma di controlli*, le modalità di concessione della *deroga* ai gestori interessati, la quale in ogni caso deve essere rilasciata:

- con atto espresso e formale
- per una durata temporale non superiore alla scadenza del *Programma di controlli*.
- non prima dell'approvazione formale del Programma di controlli da parte della Giunta regionale

Salvo diversa disposizione normativa, la deroga non si applica agli esercizi indicati all'art. 6 comma 2 della L.160 del 2 ottobre 2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".

6) La conclusione del Programma

Entro *20 giorni* successivi alla scadenza *Programma di controlli* deve essere prodotta la rendicontazione delle azioni e delle spese sostenute:

Ai fini della rendicontazione deve essere presentata una *relazione conclusiva, a firma del Responsabile di procedimento,* che dia conto delle azioni realizzate, dei risultati conseguiti e delle spese sostenute rispetto a quelle previste o comunque autorizzate, con particolare riferimento a:

a. le *azioni* realizzate e il *monitoraggio* posto in essere, dando conto delle relative risultanze, con particolare riferimento a:

- controlli effettuati secondo le previsioni del Programma (operatori impegnati, numero di controlli, ambiti territoriali/stradali sottoposti a controllo, scansione temporale, protocolli di intervento, ecc.)
- il numero di *incidenti, illeciti o sanzioni* elevate con particolare riferimento all'abuso di alcol e altre sostanze illecite, suddiviso per ambiti territoriali di riferimento e in totale
- deroghe concesse in rapporto ai relativi ambiti territoriali sottoposti a controllo
- le eventuali azioni collaterali realizzate

b. le spese sostenute e delle acquisizioni effettuate nell'ambito delle previsioni di Programma

c. ogni altra informazione utile a meglio valutare i risultati del Programma

Oltre a ciò dovrà essere allegata

- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il prospetto riepilogativo, a firma del Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che dia conto delle spese sostenute, al netto dell'I.V.A
- Copia di valido documento identificativo del sottoscrittore della attestazione sopra indicata

La relazione conclusiva è dovuta anche nel caso che non sia stato richiesto o assegnato alcun finanziamento

H) SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Qualora non sia rispettato il termine previsto e richiesto per la realizzazione e la rendicontazione del progetto, il cofinanziamento verrà revocato con l'obbligo di restituzione dell'acconto già erogato, maggiorato degli interessi maturati al valore del tasso legale.

Ove il progetto sia realizzato solo parzialmente, il cofinanziamento sarà ridotto in proporzione; in questo caso, qualora l'ammontare del cofinanziamento ridotto risulti inferiore all'acconto già erogato, si procederà al recupero della quota dei fondi indebitamente erogati maggiorata degli interessi maturati al valore del tasso legale.

Il cofinanziamento sarà inoltre revocato, con l'obbligo di restituzione dell'acconto già erogato maggiorato degli interessi maturati al valore del tasso legale, nel caso che la forma associativa ammessa a cofinanziamento abbia subìto il recesso anche di uno solo degli Enti associati prima della completa erogazione del cofinanziamento, nonché ove venga a mancare anche uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.

Non sono ammesse e potranno dar luogo a revoca o riduzione del cofinanziamento assegnato, azioni o spese non previste o non concluse nei termini suddetti, salvo eventuale proroga o modifiche concesse.

La mancata rendicontazione o la totale difformità delle azioni rendicontate rispetto a quelle previste nel Programma di controlli approvato dalla Giunta regionale, anche se non cofinanziato, comporta inoltre l'impossibilità di presentare nell'annualità successiva un Programma di controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 L.R. n.29/2007, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinuncia di cui al Paragrafo E.

In caso di rinuncia al cofinanziamento o qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sul medesimo capitolo, la Struttura regionale competente è autorizzata a scorrere nell'ordine la graduatoria definitiva per finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati, ove ciò non contrasti con vincoli procedurali e di bilancio.

Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano di seguito integralmente gli articoli di legge citati.

(*) Si ricorda che la Struttura regionale competente in materia di sicurezza urbana e polizia locale ha predisposto anche ulteriori suggerimenti operativi attraverso la *Guida tecnica* agli "Interventi di polizia locale per la sicurezza stradale", valevole per i progetti presentati ai sensi dell'art. 3 L.R. n.9 del 7 maggio 2002 – bando2008, reperibile sul sito: www.regione.veneto.it, area tematica : Sicurezza e polizia locale.

(**) articoli 3, 5, 6 e 7 della L.R. 29/2007

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;

b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;

c) per panificio: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;

f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;

g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;

m) per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile;

n) per preposto: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

(art.4: omissis)

Art. 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolciumi, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

Art. 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane.
2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare. (5)
4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.
8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.

Art. 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche.

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell'orario ivi previsto.
2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli adempimenti di cui al comma 1.

(***) Per maggiore chiarezza espositiva i riporta **l'art.6 della L.160 del 2 ottobre 2007** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, *devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale*

sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.